

RG 79/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 89-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 08/08/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri	presidente
dr. Lucio Munaro	giudice relatore
dr. Paola Torresan	giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 89-1/2025 r.g.
promossa da

Vendrame Fabio
- ricorrente -
con l'avv. Giovanni Maccarrone

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Fabio Vendrame, quale debitore ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risulta residente a San Pietro di Feletto (Tv).

3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un

Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6a31bfacbb8a38e832dee1a453d1a30e
Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7be6e4d956b375
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5d4de857



contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.

4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di € 1.113.540,06, derivanti *principalmente* (dal) *mancato versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali*;
- dispone di una retribuzione netta mensile di circa € 2000,00 e di beni (anche immobili) stimati complessivamente in € 73.959,90;
- pertanto, non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).

6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che, al netto degli oneri economici inerenti alla procedura, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in misura non irrilevante. Si tratta infatti (quanto meno) di *circa € 789,00 mensili* quale quota della retribuzione acquisibile dalla procedura e di *€ 14.526,66* quale controvalore della liquidazione (attuabile sin d'ora) di quote di un fondo comune di investimento.

7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua



famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Fabio Vendrame;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la dr. Chiara Pegoraro quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Treviso, 7.8.2025

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

